




*Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Sezione di Latina*

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2018



Relazione del Presidente Antonio Vinciguerra

Latina, 24 febbraio 2018

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE DI LATINA

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2018

Latina, 24 febbraio 2018

Indice

<i>INTRODUZIONE E SALUTI</i>	1
<i>L'ANNO 2017 NELLA SEZIONE STACCATA DI LATINA</i>	2
<i>LA GIURISPRUDENZA DELLA SEZIONE STACCATA</i>	5
<i>L'AVVIO DEL 2018 E LE PROSPETTIVE</i>	7
<i>LE SFIDE: IL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO E IL NUOVO PROCESSO DEGLI APPALTI PUBBLICI</i>	8
<i>APPENDICE GIURISPRUDENZIALE</i>	12
COMPETENZA E GIURISDIZIONE	12
CONCESSIONI DI SERVIZI PUBBLICI	12
CONTRATTI PUBBLICI	13
EDILIZIA E URBANISTICA	15
EQUO INDENNIZZO	17
SANZIONI DISCIPLINARI E INCOMPATIBILITÀ AMBIENTALE	17
TUTELA DELL'AMBIENTE	18
<i>DATI STATISTICI DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO ANNO 2017</i>	20
<i>ANDAMENTO CONTENZIOSO PERIODO 2013 - 2017</i>	21
GRAFICO LINEARE	21
GRAFICO 3D	22

Autorità, Signore e Signori

La cerimonia di apertura dell'anno giudiziario è per la Magistratura amministrativa una consuetudine da tempo praticata che si inserisce nel contesto delle analoghe iniziative presso gli altri ordini giurisdizionali, al fine di fornire agli addetti ai lavori e al pubblico la maggiore informazione sull'andamento e sulle prospettive di questo settore della giustizia, sempre più diffuso nella realtà nazionale.

Rivolgo un particolare saluto al Presidente del T.A.R. del Lazio, Dott. Carmine Volpe, un sentito ringraziamento a tutti gli Intervenuti – Rappresentanti dei vari settori delle Istituzioni, delle Magistrature, del Foro, dell'Università, della Dottrina giuridica e dell'Informazione – che, con la loro presenza, dimostrano l'attenzione e l'interesse con cui le varie componenti della Comunità locale seguono l'attività della Giustizia amministrativa.

Un saluto:

- al nostro Organo di autogoverno, il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, rappresentato alla odierna cerimonia dal Consigliere Dott. Michelangelo Francavilla;
- all'Associazione Nazionale della Magistratura Amministrativa, in questa sede rappresentata dal Consigliere Dott. Mario Alberto Di Nezza;
- al Foro, comprese l'Avvocatura dello Stato e le Avvocature degli enti pubblici, largamente presente e rappresentato, che vanta una lunga e brillante tradizione nel settore amministrativo e che ha sempre contribuito in modo determinante all'evoluzione giurisprudenziale;
- ai Colleghi tutti, del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, e alle rispettive Associazioni.

Un sincero ringraziamento al personale di segreteria e amministrativo della Giustizia amministrativa, che condivide con encomiabile spirito di servizio il nostro quotidiano impegno per una sempre più efficace prestazione del “servizio giustizia amministrativa” ai cittadini che a noi si rivolgono.

L'ANNO 2017 NELLA SEZIONE STACCATA DI LATINA

Anche nell'anno trascorso la Magistratura Amministrativa ha sofferto per la carenza degli organici causata dal grande esodo di fine 2015, determinato com'è noto dalla riduzione legale dell'età massima di servizio. Il concorso per 45 posti di referendario solo di recente ha trovato conclusione con l'assunzione di 40 candidati riconosciuti idonei e che saranno immessi in servizio nel corrente anno. Sono state avviate le procedure per il nuovo concorso a 50 posti, portati a 70, al cui esito gli organici di magistratura dovrebbero essere finalmente ricostituiti.

Il 2017, peraltro, è stato un anno che ha avviato le premesse per il rilancio della Giustizia Amministrativa in termini di innovazioni tecnologiche al servizio della celerità del processo e della modernizzazione delle strutture, con l'entrata a regime del processo amministrativo telematico.

Tuttavia non può farsi a meno di rilevare come gli oneri rivenienti dall'applicazione del nuovo processo in materia di appalti pubblici hanno gravato pesantemente su organici di magistratura attualmente ridotti al minimo, con oneri che i magistrati rimasti in servizio si trovano ad assolvere con molta difficoltà.

Da aggiungere che le carenze di organico nel 2017 hanno condizionato il regolare andamento del servizio della Giustizia Amministrativa non soltanto in termini di aggravio

di oneri, ma anche per la difficoltà – e in alcuni casi per la impossibilità – di formare i collegi giudicanti con i restanti magistrati in servizio.

Queste problematiche sono state affrontate con applicazioni temporanee di magistrati a sedi di servizio diverse dalla propria, oppure con invii in missione. Uniche soluzioni possibili, queste, a livello transitorio, le quali hanno avuto quale esito una distribuzione di risorse che ha sicuramente alleviato le difficoltà delle sedi giurisdizionali di destinazione, ma contemporaneamente ha accresciuto le difficoltà delle sedi di provenienza, alle quali sono state sottratte forze.

La Sezione Staccata di Latina è stata interessata da questi provvedimenti, quale fornitrice di risorse, e l'organico giurisdizionale effettivo è attualmente ridotto pressoché al minimo, con un magistrato temporaneamente applicato ad altro Tribunale e uno parzialmente impiegato in missione presso altra sede.

Le circostanze non sono destinate a migliorare nell'immediato, giacché il depauperamento delle unità di magistratura che sarà determinato dal già disposto trasferimento ad altre sedi dei Consiglieri Davide Soricelli e Pietro De Berardinis, e che diventerà operativo dal mese di maggio, sarà solo parzialmente colmato dall'assegnazione di uno dei vincitori del recente concorso per referendario, il Dott. Valerio Torano.

La carenza di organico raggiunge, così, il quarantacinque per cento, con quattro magistrati in servizio sui sette previsti nell'organico di diritto.

Nel corso del 2017 sono stati depositati 898 nuovi ricorsi contro i 915 depositati nel 2016. Da un esame per materie dei nuovi ricorsi sono riscontrabili aumenti anzitutto nei contenziosi per il pubblico impiego e in materia di edilizia e urbanistica, dove è registrato quanto al pubblico impiego il deposito di 49 ricorsi rispetto ai 27 dell'anno precedente, con una differenza di 22 in più, e

quanto alla edilizia e urbanistica il deposito di 353 ricorsi contro i 331 del 2016, anche qui con una differenza di più 22. Aumenti sono registrati anche nelle controversie in materia di autorizzazioni e concessioni (+ 15 rispetto al 2016), di appalti (+ 13), di accesso ai documenti (+ 10) di istruzione pubblica (+ 8), di immigrazione (+ 8), oltre a minori aumenti in altre materie.

Le maggiori riduzioni del contenzioso sono invece registrate nei procedimenti per l'esecuzione dei giudicati, con il deposito di 90 ricorsi rispetto ai 120 del 2016, con una differenza di 30 in meno, e in materia di sicurezza pubblica, con il deposito di 18 ricorsi contro i 30 dell'anno precedente, con una differenza di meno 12. Altre riduzioni sono riscontrabili per le materie dell'ambiente (- 8) e dell'impiego nelle forze armate (- 8), oltre a minori flessioni in altre materie.

Lo scorso anno, sono state assunte 479 sentenze, ordinarie e in forma semplificata, circa 206 in meno rispetto al 2016.

Sono stati pubblicati 392 decreti decisori, 256 ordinanze cautelari, 155 ordinanze collegiali, 82 tra decreti presidenziali e cautelari e 19 decreti collegiali.

Il decremento nella produzione di pronunce collegiali terminali sembra poter essere ricondotto alla diminuzione dell'organico di fatto della Sezione.

Nel 2017 la Sezione di Latina ha operato con quattro magistrati e nell'ultimo trimestre dell'anno con parziale riduzione dei turni di udienza per un magistrato, in conseguenza dell'invio in missione ad altro Tribunale. L'organico di fatto era già di quattro magistrati nell'ultimo quadrimestre del 2016, ma fino a maggio di quell'anno la Sezione aveva operato con sei componenti e con cinque fino a luglio.

LA GIURISPRUDENZA DELLA SEZIONE STACCATA

In appendice alla relazione sono allegate le massime di alcune decisioni pubblicate dalla Sezione Staccata di Latina nel 2017.

Sono tra le più significative. Esigenze di tempo e di sintesi giustificano un rimando alla lettura senza che siano commentate in questa sede, benché tutte meritino l'adeguata riflessione.

Mi limito a segnalare alcune di particolare rilievo.

Nel processo in tema di gare pubbliche per l'appalto di contratti e forniture le sentenze nn. 78 e 572 forniscono, rispettivamente, alcune puntualizzazioni in tema di ammissibilità dell'azione e in tema di giurisdizione.

La prima, nei giudizi aventi ad oggetto gare ad offerta economica più vantaggiosa riconosce superata la prova di resistenza dalla sola dichiarazione dei ricorrenti di aver presentato l'offerta con il prezzo più basso, senza che sia necessaria l'esposizione dell'intero contenuto dell'offerta tecnica qualora esso non sia nella immediata disponibilità della parte, che ha reso tutta la documentazione relativa alla stazione appaltante per la partecipazione alla gara. Riconosce, inoltre, la possibilità di ricorso cumulativo avverso l'unico atto con il quale l'impresa è esclusa da gare per più lotti di uno stesso appalto.

La sentenza n. 572 riconosce la giurisdizione del Giudice amministrativo per l'azione impugnatoria dei provvedimenti che affidano il servizio. Al Giudice amministrativo compete, altresì, la valutazione di atti e comportamenti relativi al contratto qualora sia utile per la verifica della sussistenza dei presupposti dell'affidamento.

Nel campo della sanatoria degli abusi edilizi con l'ordinanza collegiale n. 630 è stata rimessa alla Corte

Costituzionale, riconoscendola non manifestamente infondata, la questione dell'ipotetico contrasto dell'art. 22 della legge regionale del Lazio 11 agosto 2008 n. 15 con gli articoli 3, 25 e 117 lett. l) della Costituzione, laddove applica la stessa misura oblatoria per il condono di immobili edificati con titolo annullato per contrasto con la disciplina urbanistica e per la sanatoria di immobili costruiti *sine titulo* ma che abbiano superato il cosiddetto doppio accertamento di conformità per essere stati riconosciuti non in contrasto con la normativa sia al momento della costruzione sia al momento del rilascio del titolo sanante, nonché laddove la disposizione legislativa regionale appare sovrapporsi alla riserva di legge statale in ordine alle cause di estinzione del reato di abusivismo.

Nell'ambito del rapporto d'impiego pubblico, segnalo le sentenze nn. 169 e 416.

In tema di equo indennizzo e di riconoscimento della dipendenza dal servizio di patologie contratte da pubblici dipendenti, la sentenza n. 169 ha esaminato il caso di un militare esposto a uranio impoverito durante la missione in Bosnia. Sulla scorta di un indirizzo già avallato dal T.A.R. del Lazio è stato riconosciuto l'onere dell'amministrazione di fornire la prova che la malattia contratta dipenda da fattori esogeni dotati di autonomia ed esclusiva portata eziologica, qualora l'interessato abbia già dimostrato la propria esposizione a fattori che la letteratura scientifica ritenga possibile fonte di contaminazione.

Riprendendo un indirizzo diffuso nell'esame di un caso che ha ottenuto l'attenzione delle cronache locali, la sentenza n. 416 ha marcato la separazione tra la valutazione di fatti nell'accertamento di reati e la valutazione degli stessi elementi di fatto per l'accertamento di responsabilità disciplinari e di incompatibilità ambientali, considerando, appunto, la risonanza che essi possono assumere non solo all'interno dell'Ufficio ma anche presso l'opinione pubblica.

Nella tutela dell'ambiente, segnalo le sentenze nn. 536 e 633.

Con la prima, nell'interpretazione dell'art. 6, commi 5 e 6, del codice dell'ambiente, è stato riconosciuto che costituiscono un numero chiuso, elencato al comma 6, i progetti ammessi alla valutazione d'impatto ambientale.

La sentenza n. 633 riconosce la legittimazione ad agire degli enti territoriali, nella qualità di enti esponenziali degli interessi della comunità locale, avverso i provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale, ancorché i loro rappresentanti abbiano espresso assenso tacito in sede conferenza dei servizi promossa nell'ambito dei procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione.

L'AVVIO DEL 2018 E LE PROSPETTIVE

Il 2018 sarà ancora un anno di sofferenza per l'esercizio dell'attività istituzionale nella Sezione di Latina.

La Sezione è in regola con la produzione dei decreti decisori, che rispetta la necessaria tempistica. Le dichiarazioni di perenzione dei ricorsi per mancato compimento di atti procedurali entro l'anno, ai sensi dell'art. 81 del codice del processo amministrativo, ovvero per omessa domanda di fissazione di udienza nei ricorsi ultraquinquennali, ai sensi dell'art. 82, sono disposte con decreto monocratico puntualmente e immediatamente dopo la scadenza dei termini di legge. Decreti monocratici che danno atto dell'estinzione o dell'improcedibilità dei ricorsi sono tempestivamente adottati, ai sensi dell'art. 85, al determinarsi delle condizioni presupposte.

Peraltro le attuali forze di magistratura della Sezione, alla luce dei rilievi statistici mensilmente prodotti, non appaiono sufficienti allo smaltimento delle pendenze arretrate.

Come premesso, attualmente l'organico giurisdizionale mostra una carenza pari al quarantacinque

per cento. Le componenti operative, quattro magistrati sui sette previsti nell'organico di diritto, appaiono appena sufficienti a far fronte ai nuovi ricorsi in arrivo, ma insufficienti per lo smaltimento del contenzioso pendente.

I dati statistici parlano chiaro. Al 31 dicembre 2017 la Sezione di Latina presenta 2.932 cause pendenti, ovvero la quota più elevata nell'ambito delle sedi giurisdizionali amministrative a sezione unica. Il dato risulta in aumento di venti unità rispetto al 31 dicembre dell'anno precedente.

Nelle circostanze, considerata la situazione dell'organico giurisdizionale di fatto della Sezione, non appare realistico a condizioni immutate l'obiettivo dell'abbattimento del 10%, indicato dalla deliberazione del 15 settembre 2011 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, in misura analoga a quello previsto dall'art. 37, comma 12, del D.L. n. 98 del 2011.

Occorrono, pertanto, misure straordinarie. Appare auspicabile che, anche in vista dell'ingresso nella magistratura dei tribunali amministrativi dei 40 nuovi referendari vincitori dell'ultimo concorso, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa disponga un programma straordinario di udienze per l'abbattimento dell'arretrato, come già di recente realizzato per alcune sedi, e che in questo programma possa essere inserita la sede di Latina.

LE SFIDE: IL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO E IL NUOVO PROCESSO DEGLI APPALTI PUBBLICI

Nuove sfide attendono la Giustizia amministrativa.

Il PAT, il sistema di processo amministrativo telematico entrato in vigore nel 2017, da quest'anno è esteso obbligatoriamente ai giudizi proposti negli anni precedenti quella data.

A parte alcune difficoltà di adattamento degli uffici e degli utenti, ritengo di poter considerare positivo il bilancio del primo anno di utilizzo.

Si è trattato di una vera e propria rivoluzione tecnologica che ha posto la Magistratura Amministrativa all'avanguardia e ha rappresentato una svolta nelle procedure e nel modo di lavorare degli addetti (magistrati, avvocati, personale amministrativo).

Il deposito di tutti gli atti del processo in formato digitale, la costituzione dei fascicoli di causa elettronici e, particolarmente, la possibilità della firma digitale per tutti i provvedimenti giurisdizionali, introdotta già il 18 luglio 2016, hanno caratterizzato il nuovo processo digitale e reso più agevole la consultazione e lo studio dei fascicoli, e più rapidi il deposito e la pubblicazione dei provvedimenti del giudice.

Gli Uffici di Segreteria della Sezione di Latina si sono mostrati all'altezza dei nuovi compiti e del nuovo modello operativo telematico.

Sia i magistrati che il personale amministrativo della Segreteria sono stati adeguatamente supportati dal servizio di assistenza, sempre tempestivo nel fornire soluzioni alle problematiche specifiche sorte e a ovviare con rapidità alle disfunzioni. È d'auspicio che l'help desk sia potenziato per garantire ancora di più l'efficienza richiesta dal processo telematico, scopo primario della sua introduzione.

L'avvio del processo digitale nel 2017 ha accompagnato l'entrata in vigore del riformato codice degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, il cui articolo 204 ha apportato rilevanti modifiche al processo giurisdizionale sulle controversie in tema, caratterizzate da un notevole ampliamento delle materie devolute al giudice amministrativo, dall'impugnazione di atti

endoprocedimentali e dall'accelerazione dei tempi di risposta processuale.

Dopo la novella la competenza della giurisdizione amministrativa oltre ad incarichi, concorsi di progettazione e attività tecnico amministrative connesse, si estende anche ai provvedimenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione connessi e relativi agli atti delle riferite procedure pubbliche di affidamento.

È, poi, riconosciuta l'immediata lesività di atti endoprocedimentali, quali i provvedimenti di ammissione alla gara e i provvedimenti di esclusione. Atti che diventano immediatamente impugnabili con un rito speciale accelerato.

Per i provvedimenti di esclusione la giurisprudenza si era già pronunciata, con un consolidato orientamento, sull'ammissibilità dell'impugnazione autonoma. Talché in proposito può affermarsi che si assiste alla trasposizione nel diritto positivo di un indirizzo interpretativo giurisprudenziale.

Per quanto concerne, invece, i provvedimenti di ammissione alla gara, la novità legislativa non incontra precedenti. Anzi, seguendo la direttiva europea n. 2007/66/CE, recepita in Italia dal decreto legislativo n. 53 del 2010, la giurisprudenza aveva condizionato l'impugnabilità delle ammissioni all'esistenza di una posizione differenziata di concreto interesse ad agire del ricorrente, precludendo in tal modo l'autonoma contestazione del provvedimento di ammissione anteriormente all'aggiudicazione della gara.

Con la nuova disciplina legislativa, intesa a garantire certezze e celerità nelle procedure d'appalto indette dalle amministrazioni pubbliche, l'omessa impugnazione autonoma dei predetti atti endoprocedimentali preclude al soggetto interessato la possibilità di far valere l'eventuale illegittimità derivata di atti successivi, consequenziali, facenti parte della stessa procedura di affidamento.

Le nuove sfide proposte dalle ragioni di celerità ed efficienza alla base del nuovo processo telematico e del novellato processo degli appalti pubblici richiedono certamente una collaborazione tra il Giudice e le parti, per conseguire l'obiettivo della ragionevole durata del processo. Principio, questo, la cui fonte positiva si ritrova nell'art. 2 del codice del processo amministrativo.

Tuttavia sono convinto che, più della astratta invocazione di obblighi e doveri giuridici, potrà risultare utile la fattiva e convinta collaborazione di tutti, fondata sull'auspicabile consapevolezza della necessità di una accelerazione nell'attività di progressivo smaltimento delle pendenze arretrate.

Vi ringrazio per la cortese attenzione che avete voluto dedicare alle mie parole.

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

06.04.2017 n. 228 (pres. Taglienti, est. Soricelli)

La rivalsa esercitata dallo Stato nei confronti dell'ente locale che con il proprio comportamento abbia violato disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o i relativi protocolli addizionali al fine di recuperare le somme erogate al titolare del diritto leso (o in base alla sentenza che abbia accertato la violazione o nel caso in cui il giudizio si sia concluso con la sentenza o a seguito di sentenza di radiazione o cancellazione dal ruolo ex articolo 1, comma 421, della legge 27 dicembre 2013, n. 147) costituisce oggetto di un diritto soggettivo dello Stato e di un correlativo obbligo dell'ente cui sia addebitabile la violazione; non viene quindi in rilievo l'esercizio di un potere a fronte del quale il destinatario possa vantare un interesse legittimo. Con la conseguenza che a è competente il Giudice civile a conoscere delle controversie in merito.

CONCESSIONI DI SERVIZI PUBBLICI

27.12.2017 n. 638 (pres., est. Vinciguerra)

Per la partecipazione alla Conferenza dei Sindaci nel sistema delle autorità territoriali d'ambito ottimale i sindaci che rappresentano i comuni interessati agiscono con piena autonomia e non debbono, perciò, essere di volta in volta autorizzati dai consigli comunali, il cui intervento si esaurisce con la costituzione dell'autorità d'ambito.

CONTRATTI PUBBLICI

09.02.2017 n. 78 (pres. Taglienti, est. Soricelli)

Nelle gare ad offerta economicamente più vantaggiosa la prova di resistenza è sufficientemente resa qualora l'impresa ricorrente deduca di aver offerto il prezzo più basso, non essendo necessario che esponga l'intero contenuto dell'offerta tecnica qualora non abbia l'immediata disponibilità della relativa documentazione per averla resa alla stazione appaltante ai fini della partecipazione alla gara.

È ammesso il ricorso cumulativo con il quale è contestata l'esclusione da gara per appalto diviso in lotti, in caso di partecipazione a più lotti, qualora il provvedimento impugnato sia unico.

09.10.2017 n. 504 (pres. Vinciguerra, est. Soricelli)

Deve ritenersi più coerente con la disciplina dell'istituto l'affermazione secondo cui tutte le imprese consorziate debbono essere in possesso di attestazione SOA; questa regola si desume implicitamente ma univocamente dal combinato disposto dell'articolo 36 d.lgs. n. 163 del 2006, secondo cui *"si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'articolo 35, dei requisiti previsti dall'articolo 40, formati da non meno di tre consorziati"* e dell'articolo 94 D.P.R. n. 207 del 2010, secondo cui *"i consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito di verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti"*. I requisiti di cui parlano le due disposizioni si identificano infatti nella attestazione SOA (come esplicitamente afferma l'articolo 36). Il significato delle due disposizioni è che il consorzio stabile – che è un soggetto in possesso di una sua autonoma organizzazione d'impresa - si qualifica sulla base della sommatoria delle qualificazioni delle sue consorziate.

20.11.2017 n. 572 (pres. Vinciguerra, est. Soricelli)

Sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo sull'impugnazione del provvedimento che affida il servizio - che è incontestabilmente un atto amministrativo - e nei limiti in cui la verifica della sussistenza dei presupposti di tale atto investa la valutazione di atti e comportamenti relativi al contratto, tale valutazione non è preclusa al Giudice amministrativo.

29.12.2017 n. 652 (pres. Vinciguerra, est. Soricelli)

La disposizione dell'articolo 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016, secondo cui *"l'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia"*, deve essere interpretata – anche al fine di limitare il rischio che il concorrente venga escluso per una dichiarazione mendace resa da un soggetto diverso in ordine a circostanze di cui non era al corrente (nella fattispecie la dichiarazione è stata resa dal direttore tecnico cessato nell'anno anteriore alla pubblicazione del bando della impresa ausiliaria ed è pertanto ragionevole supporre che la controinteressata abbia in buona fede confidato sulla

sua veridicità) – nel senso che la dichiarazione mendace, per giustificare l'esclusione, deve riferirsi al possesso dei requisiti di ammissione alla gara previsti dall'articolo 80, come del resto richiede l'articolo 89. In pratica, in caso di attestazione mendace del possesso dei requisiti ex articolo 80 da parte dell'ausiliaria, si applica l'articolo 89, comma 1, e la sanzione è l'esclusione del concorrente dalla gara; l'articolo 89, comma 3, trova invece applicazione nel caso di perdita dei requisiti (esistenti alla data della dichiarazione del loro possesso).

EDILIZIA E URBANISTICA

04.10.2017 n. 486 (pres. Vinciguerra, est. Soricelli)

La disposizione del quarto comma dell'articolo 27 della legge n. 457 del 1978, secondo cui *“per le aree e gli immobili non assoggettati al piano di recupero e comunque non compresi in questo si attuano gli interventi edilizi che non siano in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici generali. Ove gli strumenti urbanistici generali subordinino il rilascio della concessione alla formazione degli strumenti attuativi, ovvero nell'ambito delle zone destinate a servizi i cui vincoli risultano scaduti, sono sempre consentiti, in attesa di tali strumenti urbanistici attuativi, gli interventi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Inoltre sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 31 che riguardino globalmente uno o più edifici anche se modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti purché il concessionario si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , e successive modificazioni”, va correlata al terzo*

comma, per il quale “nell'ambito delle zone, con la deliberazione di cui al precedente comma o successivamente con le stesse modalità di approvazione, possono essere individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione dei piani di recupero di cui al successivo articolo 28”.

Questo complesso di disposizioni implica che: a) nell'ambito delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistenti come perimetrato in sede di redazione del P.R.G. o di successiva delibera, possono essere individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per le quali l'edificazione è subordinata alla preventiva formazione di piani di recupero; b) gli immobili non assoggettati a piano di recupero o comunque non compresi in essi sono trasformabili compatibilmente con le previsioni degli strumenti urbanistici generali; c) per gli stessi immobili (cioè quelli non assoggettati a piano di recupero o non compresi in esso) sono sempre consentiti gli interventi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse anche quando lo strumento urbanistico generale subordini l'edificazione alla preventiva formazione di piani particolareggiati. Quest'ultima disposizione non si applica all'ipotesi di ricostruzione di interi edifici.

18.12.2017 n. 630, ord. (pres. Vinciguerra, est. Soricelli)

Va rimessa alla Corte Costituzionale la questione dell'ipotetico contrasto dell'articolo 22 della legge regionale del Lazio 11 agosto 2008 n. 15 con gli articoli 25 e 117 lett. l) della Costituzione, e in particolare delle previsioni del secondo comma (lettera a) in punto di determinazione della misura dell'oblazione occorrente ad ottenere il cd. accertamento di conformità; giacché la determinazione della misura dell'oblazione dovuta ai sensi dell'art. 22, lett. a), della L.R. n. 15 del 2008 disciplina un presupposto per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria (il quale, in

base all'articolo 45, comma 3, D.P.R. n. 380 del 2001 concreta causa di estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti) e s'inserisce, pertanto, in una materia per la quale le richiamate norme della Legge fondamentale stabiliscono la riserva di legge statale.

Altresì va rimessa alla Corte Costituzionale la questione dell'ipotetico contrasto dello stesso art. 22 della L.R. del Lazio n. 15 del 2008 con il principio di uguaglianza e ragionevolezza, laddove contempla la medesima misura dell'oblazione per la sanatoria di immobili realizzati senza titolo ma dotati di doppia conformità urbanistica (ossia conformi alla normativa urbanistica sia al momento dell'edificazione che al momento della domanda di permesso di costruire in sanatoria) e per la sanatoria di immobili realizzati sulla base di un titolo annullato in quanto illegittimo.

EQUO INDENNIZZO

16.03.2017 n. 169 (pres. Taglienti, est. Soricelli)

In sede di riconoscimento della dipendenza di una patologia da causa di servizio incombe sull'amministrazione l'onere di fornire, una volta che l'interessato abbia dimostrato la propria esposizione a fattori ritenuti dalla scienza possibile fonte di contaminazione, la dimostrazione che la patologia dipenda, invece, da fattori esogeni dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica (T.A.R. Lazio, sez. I, 19 aprile 2016, n. 4545, 1 febbraio 2016, n. 1364).

SANZIONI DISCIPLINARI E INCOMPATIBILITÀ AMBIENTALE

03.08.2017 n. 416 (pres., est. Soricelli)

La circostanza che un fatto non costituisca reato e non abbia comportato l'applicazione di sanzioni penali non esclude una sua valutazione a fini disciplinari e per la

valutazione d'incompatibilità ambientale, dato che il diritto penale non è l'unico criterio di valutazione dell'agire umano e un fatto non costituente reato può costituire fonte di responsabilità diverse, particolarmente quando tale fatto abbia avuto risonanza non solo all'interno dell'ufficio ma anche presso l'opinione pubblica locale.

TUTELA DELL'AMBIENTE

11.01.2017 n. 1 (pres. Vinciguerra, est. Soricelli)

Il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti deve obbligatoriamente avere i contenuti minimi indicati nell'articolo 8 del D.P.R. n. 158 del 1999; questi contenuti devono costituire l'immediato oggetto delle delibera di approvazione del consiglio comunale, in modo che su questi contenuti possa svolgersi il dibattito consiliare. Sicché l'approvazione di una tabella riassuntiva dei costi fissi e variabili del servizio non può essere considerata equipollente all'approvazione del piano.

30.10.2017 n. 536 (pres. Vinciguerra, est. Soricelli)

Le disposizioni dei commi 5 e 6 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2004, nel testo anteriore alla modifica disposta con l'art. 3, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 104 del 2017, secondo cui "la valutazione d'impatto ambientale riguarda i progetti che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. (comma 5) Fatto salvo quanto disposto al comma 7, viene effettuata altresì una valutazione per: a) i progetti di cui agli allegati II e III al presente decreto; b) i progetti di cui all'allegato IV al presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (comma 6)" non possono essere interpretate nel senso di ammettere alla valutazione

d'impatto ambientale progetti diversi dal numero chiuso ivi elencato.

29.12.2017 n. 633 (pres. Vinciguerra, est. Soricelli)

Le disposizioni di cui agli artt. 14 ter, comma 9, e 14 quater, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 2004, che disciplinano le dichiarazioni di assenso e di dissenso nella conferenza dei servizi nell'ambito dei procedimenti di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, implicano che l'amministrazione dissenziente abbia un vero e proprio onere di far valere la propria opposizione al progetto nell'ambito della conferenza, formulando oltretutto un'opposizione specificamente motivata con riferimento alle questioni oggetto della conferenza; la mancata opposizione implica quindi l'assenso. Tuttavia l'ente territoriale che ha espresso l'assenso tacito è comunque legittimato ad agire avverso il rilascio del provvedimento autorizzatorio, quale ente esponenziale degli interessi della comunità locale.

DATI STATISTICI DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO ANNO 2017

RICORSI PERVENUTI	N. 898
-------------------	--------

PROVVEDIMENTI PUBBLICATI	
• SENTENZE	N. 429
• DISPOSITIVI DI SENTENZA	N. 1
• ORDINANZE PRESIDENZIALI	N. 0
• DECRETI DECISORI	N. 392
• ORDINANZE COLLEGIALI	N. 155
• DECRETI INGIUNTIVI	N. 0
• SENTENZE BREVI	N. 50
• DECRETI PRESIDENZIALI	N. 14
• DECRETI COLLEGIALI	N. 19
• ORDINANZE CAUTELARI	N. 256
• DECRETI CAUTELARI	N. 68

MOTIVI AGGIUNTI	N. 55
MOTIVI AGGIUNTI CON CAUTELARI	N. 36
MOTIVI AGGIUNTI CON CAUTELARE URGENTE	N. 9

RICORSI PENDENTI	N. 2.932
RICHIESTE DI APPELLO SENTENZE AL CDS	N. 73

ANDAMENTO CONTENZIOSO PERIODO 2013 - 2017

GRAFICO LINEARE




GRAFICO 3D

